Numero della Proposta

69

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Maggio 1861.

dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Occupazione temporanea di Case appartenenti a Corporazioni religiose

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore Capriolo

Adottata nella tornata del 3. Luglio **1861.**

17. Dec. »

SESSIONE 1861 N° 69-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e presentato alla Camera dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 12 dicembre 1861

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

SIGNORI,

Il progetto per l'occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose per servizio dello Stato che il ministro della guerra presentava a questa Camera nel primo periodo della corrente Sessione, e che dalla medesima veniva approvato con alcune modificazioni assentite dal Ministero in seduta delli 5 luglio scorso, subì ancora recentemente nel Senato alcune lievi aggiunte, le quali tendono essenzialmente a definire in modo più preciso il carattere temporario della misura straordinaria che il Governo invocava dal Parlamento, e a guarentire le corporazioni istesse da qualunque danno materiale possa avvenirne dalla momentanea cessione dell'uso di loro proprietà.

L'intenzione del Governo nel presentare fin da principio questa legge essendo unicamente di poter far fronte alle esigenze straordinarie in cui versano i servizi tutti governativi per assoluta deficienza di locali demaniali, egli è chiaro che il Ministero non poteva dimostrarsi contrario a qualunque disposizione potesse sembrare più valida a concretare nella legge stessa questo concetto; per altra parte la durata di tre anni fissata alla occupazione dei conventi, mentre si ritiene fin d'ora sufficiente allo scopo, poichè in tale tratto di tempo tutte le amministrazioni potranno avvisare in modo permanente ai loro bisogni, ed anche entrare in quello stato nor-

male che permette talvolta di ritrarre maggior utile dalle esistenti risorse, non toglie poi che il Parlamento possa protrarla prima della sua scadenza, se per avventura le circostanze rendessero necessaria la misura. Quindi il Ministero non ravvisa realmente inconveniente alcuno nell'aggiunta fatta dal Senato coll'articolo 2°.

Il riferente crede anche accettabile la disposizione introdotta coll'articolo 3°; poichè, esonerando le corporazioni religiose dalle spese di contribuzione e di riparazione che gravitano sui fabbricati per tutto il tempo in cui rimangono occupati nei servizi del Governo, e concedendo loro in indennità il solo importo dei proventi ch'esse ritiravano realmente dai locali di cui vengono private, si toglie alla misura ogni carattere di un danno reale per i religiosi.

Il Governo si affida quindi che, anche per il loro carattere intrinseco, le aggiunte fatte dal Senato al progetto di legge approvato dai deputati saranno favorevolmente accolte dalla Camera, e la legge potrà così avere il suo effetto.

Ma, indipendentemente da ciò, si presenta ancora qui un'altra considerazione, la quale deve avere un'influenza grandissima nel giudicato della Camera, ed è l'urgenza in cui trovasi il Governo di servirsi della facoltà che invoca, urgenza che non ammette oggimai più dilazione alcuna; poichè, se finora le truppe poterono essere mediocremente ricoverate, utilizzando tutti i locali disponibili, e ricorrendo anche a privati affittamenti, ogni risorsa è venuta meno al momento, e coll'arrivo delle nuove leve si verserebbe assolutamente nell'impossibilità di alloggiarle come si conviene nella stagione che corre.

Il riferente si ripromette quindi che la Camera vorrà approvare il progetto di legge quale venne modificato dal Senato ed ha l'onore di presentare alla sua disamina.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA

nella tornata del 23 novembre 1861

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio si militare, che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazionedegli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini.

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 10 dicembre 1861

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio si militare, che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.

Art. 2.

La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa non dureranno oltre il termine di tre anni.

Art. 3.

Durante l'occupazione, saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazioni relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile.

Pellati

SESSIONE 1861 — N° 69-c

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

CONTI, RICCIARDI, CAPRIOLO, FARINI, MICELI, BRIGNONE, PEPOLI CARLO, LUZI, MELEGARI LUIGI

sul progetto di legge modificato dal Senato e ripresentato alla Camera dal ministro della guerra

nella tornata del 12 dicembre 1861

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

Tornata del 16 dicembre 1861.

SIGNORI,

La vostra Giunta, anche perchè compresa dal pensiero della urgente necessità in cui versa il Governo di provvedere con efficacia alle indeclinabili esigenze di non pochi servizi pubblici, convenne unanime nella determinazione di proporvi lo accoglimento di questo disegno di legge, quale ne venne rimandato dall'altro ramo del Parlamento.

Per verità le due modificazioni che furono introdotte al primitivo progetto per mezzo di due nuovi articoli, a nostro credere, non contraddicono per niente agli intendimenti per i quali veniva chiesta e concessa la straordinaria facoltà di occupare provvisoriamente le case delle corporazioni religiose.

Non poteva certamente essere in animo nè del Governo, nè della Camera, di estendere la chiesta facoltà all'occupazione di locali da cui traesse la corporazione religiosa *reali proventi*, senza che questi *reali proventi* venissero rappresentati o mantenuti alla corporazione cui consimili locali appartenevano.

Quando si accennava e si accenna *a case di corporazioni religiose*, teniamo per fermo che non si volesse, nè si potesse accennare ad altre case fuor quelle che servono all'abitazione di esse corporazioni, che non producono proventi di sorta, che sono di capacità eccedente i bisogni della corporazione, ovvero che non sono indispensabili all'abitazione a cui servivano.

Ond'è che l'aggiunto articolo terzo, a nostro credere, non modifica per niente i manifesti propositi del primitivo progetto, e così vuol essere accolto senza esitanza alcuna.

Più grave, non v'ha dubbio, è la modificazione introdotta coll'articolo secondo, per mezzo del quale si limita espressamente la straordinaria facoltà di occupazione al brevissimo termine di anni tre. Ma, oltrechè dichiara il Governo che questo termine di tre anni assai probabilmente può bastare per porre in grado tutte le amministrazioni di provvedere in guisa da far cessare la necessità della provvisoria occupazione di esse case religiose, è pure ad avvertire che, quando andasse per avventura errato il Governo in questa sua previsione, sarebbe pur sempre facile il modo di provvedere all'avvenire, chiedendo al Parlamento, scaduto il triennio, un nuovo termine per durare nella occupazione provvisoria, seppure e sino a che ne duri la imperiosa necessità.

Dirimpetto a queste brevi considerazioni si lusinga la vostra Giunta vorrete accogliere la sua proposta, e vi farete così a sanzionare del vostro voto questo progetto di legge, per mettere finalmente in grado il Governo *di far fronte*, senza altro indugio, *alle esigenze straordinarie in cui versano i servizi governativi per assoluta deficienza di locali demaniali.*

PROGETTO DEL MINISTERO	PROGETTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.	~~Art. 1.~~
È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio sì militare, che civile. Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.	~~*Identico al qui contro.*~~
Art. 2.	~~Art. 2.~~
La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa non dureranno oltre il termine di tre anni.	~~*Identico al qui contro.*~~
Art. 3.	~~Art. 3.~~
Durante l'occupazione saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazioni relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile.	~~*Identico al qui contro.*~~

Approvato nella Tornata del 19 Dicembre 1861.

Sella

Signori

La Vostra Giunta, anche perchè compresa dal pensiero della urgente necessità in cui versa il Governo, di provvedere con efficacia, alle indeclinabili esigenze di non pochi servizi pubblici, convenne unanime nella determinazione di proporvi l'accoglimento di questo disegno di legge, quale ne venne rimandato dall'altro ramo del Parlamento.

Per verità le due modificazioni che furono introdotte al primitivo progetto per mezzo di due nuovi articoli „ a nostro credere „ non ~~[illegible]~~ contraddicono per niente agli intendimenti per i quali facevasi a chiedere la straordinaria facoltà di occupare provvisoriamente le case delle Corporazioni religiose.

Non poteva certamente essere in animo nè del Governo, nè della Camera, di estendere la chiesta ed accordata facoltà all'occupazione di locali da cui traesse la Corporazione religiosa, reali proventi, senza che questi reali proventi venissero rappresentati o mantenuti alla Corporazione cui consimili locali appartenevano;

Quando si accennava e si accenna a case di corporazioni religiose, teniamo per fermo che non si volesse nè si potesse accennare ad altre case fuor quelle che servono all'abitazione di esse Corporazioni, che non producono proventi di sorta; che sono di capacità eccedenti i bisogni di essa Corporazione, ovvero che non sono indispensabili all'abitazione a cui servivano; — Ond'è che l'aggiunto art.° 3.° „ a nostro credere „ non modifica per niente i manifesti propositi del primitivo progetto, e così, vuol essere accolto senza esitanza alcuna.

Più grave „ non v'ha dubbio „ è la modificazione introdotta coll'art.° 2.°, per mezzo del quale si limita espressamente la straordinaria facoltà di occupazione al brevissimo termine d'anni tre. — Ma, altrechè dichiara il Governo che questo termine di tre anni assai probabilmente, può bastare per porre in grado tutte le amministrazioni, di provvedere in guisa da far cessare la necessità della provvisoria occupazione di esse case religiose, è pure ad avvertire che, quando andasse per avventura errato il Governo in questa sua previsione, sarebbe pur sempre facile il modo di provvedere all'avvenire, chiedendo al Parlamento, scaduto il triennio, un

nuovo termine per durare nella occupazione provvisoria, seppure e sino a che duri la imperiosa necessità.

Dirimpetto a queste brevi considerazioni si lusinga la vostra Giunta, vorrete accogliere la sua proposta, e vi farete così a sanzionare del vostro voto questo progetto di legge, per mettere finalmente in grado il Governo di far fronte, senz'altro indugio alle esigenze straordinarie in cui versano i servizi governativi per assoluta deficienza di locali demaniali.

N 69 c

Relazioni — Conte Ricciardi, Cassinelli, Turisi, Miceli, Brignone, Pepoli Carlo, Luzi, Melegari Luigi

Firmata del 16 Decembre 1861.

Ministero della Guerra

Torino, addì 12. Dicembre 1861.

RELAZIONE

Alla Camera dei Deputati

Divisione Genio e Stato Maggiore

Sezione Materiale

N.°

Oggetto

Progetto di legge per l'occupazione temporanea di Case appartenenti a Corporazioni religiose per servizio dello Stato

Il progetto per l'occupazione temporanea di case appartenenti a Corporazioni religiose per servizio dello Stato che il Ministro della Guerra presentava a questa Camera nel primo periodo della corrente sessione e che dalla medesima veniva approvato con alcune modificazioni assentite dal Ministero in seduta delli 3 Luglio S.° Subì ancora recentemente nel Senato alcune lievi aggiunte le quali tendono essenzialmente a definire in modo più preciso il carattere temporario della misura straordinaria che il Governo invocava dal Parlamento, e a guarentire le Corporazioni istesse da qualunque danno materiale possa avvenire dalla momentanea cessione dell'uso di loro proprietà.

L'intenzione del Governo nel presentare fin da principio questa legge

essendo unicamente di poter far fronte alle esigenze straordinarie in cui versano i servizii tutti governativi per assoluta deficienza di locali demaniali, egli è chiaro che il Ministero non poteva dimostrarsi contrario a qualunque disposizione potesse sembrare più valida a concretare nella legge stessa questo concetto; per altra parte la durata di tre anni fissata alla occupazione dei Conventi mentre si ritiene fin d'ora sufficiente allo scopo poichè in tale tratto di tempo tutte le Amministrazioni potranno avvisare in modo permanente ai loro bisogni ed anche entrare in quello stato normale che permette talvolta di ritrarre maggior utile delle esistenti risorse, non toglie poi che il Parlamento possa prorogarla prima della sua scadenza se per avventura le circostanze rendessero necessaria la misura. Quindi il Ministero non ravvisa realmente inconveniente alcuno nell'aggiunta fatta dal Senato coll'Art.° 2.°

Il Referente crede anche accettabile la disposizione introdotta coll'Art.° 3.° poichè esonerando le Corporazioni religiose dalle spese di contribuzione e di riparazione che gravitano sui fabbricati per tutto il tempo in

cui rimangono occupate nei servizi del Governo e concedendo loro in indennità il solo importo dei proventi che Esse ritiravano realmente dai locali di cui vengono private, si toglie alla misura ogni carattere di un danno reale per i Religiosi.

Il Governo si affida quindi che anche per il loro carattere intrinseco le aggiunte fatte dal Senato al progetto di legge approvato dai Deputati saranno favorevolmente accolte dalla Camera e la legge potrà così avere il suo effetto.

Ma indipendentemente da ciò si presenta ancora qui un'altra considerazione la quale deve avere un'influenza grandissima nel giudizio della Camera ed è l'urgenza in cui trovasi il Governo di servirsi della facoltà che invoca, urgenza che non ammette oggimai più dilazione alcuna poichè se finora le truppe poterono essere assai mediocremente ricoverate utilizzando tutti i locali disponibili e ricorrendo anche a privati affittamenti, ogni risorsa è venuta meno al momento e coll'arrivo della nuova leva si verserebbe assolutamente nell'impossibilità di alloggiarle come si conviene nella stagione che corre

Il Riferente si ripromette quindi

che la Camera vorrà approvare il progetto di legge quale venne modificato dal Senato ed ha l'onore di presentare alla sua disamina.

Il Ministro

A. della Rovere

N° 69 B.

Progetto di legge modificato dal Senato presentato alla Camera dal Ministro della guerra (della Rovere)

Occupazione temporanea di case appartenenti a Corporazioni religiose

Trieste del 12. Decembre 1861.

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose

Signori.

Certamente non versiamo in condizioni normali: – Sono le condizioni di una Nazione cui incombe il grave compito di constituirsi, e più ancora, il supremo officio di compiersi. – Oltreciò, non torna di illuderci, non vuol cessare sì presto la viva lotta che ne tocca di sostenere, perchè le interessate preferenze verso quello che fu, non turbino le generose aspirazioni verso quello che deve essere immanchevolmente.

Sollecito delle singolari esigenze di questa situazione, e nel proposito di provvedere al più urgente ed al più imperioso dei bisogni, parve, pertanto, al Governo di non muovere domanda inopportuna od esorbitante, facendosi a chiedere che, per il tempo in cui durano le straordinarie circostanze, venisse fatto lecito a lui di avvalersi di alcune case occupate da Corporazioni religiose; – e ciò, per allogarvi prontamente la milizia stanziale, là dove non avrebbe facile modo di rinvenire, per essa, altro conveniente ricovero.

La Vostra Commissione assentiva non solo a questa richiesta, cui per troppi riguardi, giudicava giusta, e lodevole, ma credeva pure stretto dover suo di andare anche più oltre, – credeva di dover estendere la chiesta facoltà di temporanea occupazione ad ogni caso di urgente pubblico bisogno.

Avvertiva la Commissione che, per la salute e la fortuna del Paese, non basta di premunirci ad opporre „ quando occorra „ efficace resistenza contra la violenza delle armi; ma vuolsi, con eguale sollecitudine, cercare validi riparo contra le insidie di ogni maniera, con cui si adopera a trarre partito dalla sempre credula ignoranza, per contrastare a qualsiasi progresso, e tornarci alle vergogne del passato. – Consimili guerre non si combattono colle armi, ma coll'istruzione; e per esse, non si provvede colle caserme, ma colle Scuole.

Niuno ignora, come in più di una delle nostre Provincie, la popolare istruzione andasse negletta non solo, ma fosse anzi tenuta in conto di grave danno e di pubblico pericolo; - E non a torto, perciocchè danno e pericolo era davvero, tutto ciò che poteva, in qualche modo, porre in grado quelle popolazioni, a far giudizio de' loro Governanti, e delle opere loro.

Mi v'ha chi ignori, come, ora, a questa lamentevole condizione di cose, mal si potrebbe recare pronto ed efficace riparo, se pure, per l'esercizio del pubblico insegnamento, non si usino intanto i vasti edificj che valsero sin qui, a troppo comoda abitazione di ogni maniera di Corporazioni religiose.

In più di una Provincia non esistono assolutamente altri capaci edificj fuori di questi; - onde non resta che di avvalersi intanto di loro, ovvero di smettere il pensiero di sovvenire prontamente ad urgentissima necessità, e di soddisfare senza indugio, al precipuo dovere che incombe ad onesto Governo cui stanno a cuore i diritti e la fortuna dei Governati. Certamente la scelta non può essere dubbia.

E come per la pubblica istruzione, così vuol essere per altri pubblici bisogni;

Ora, p. e. che, nei giudizj penali, la somma guarentigia dei pubblici dibattimenti e dei Giurati bassi, necessariamente, e prontamente, ad estendere ad ogni parte dello Stato, è manifesto che non potrebbesi tollerare l'ostacolo che venisse, per avventura, dalla mancanza di un adatto locale, qualora lo si possa superare, occupando in tutto od in parte l'edificio di un convento, temporaneamente sino a che non abbiasi potuto provvedere in altro modo, e senza trascurare intanto, di assegnare ai Conventuali, altro conveniente alloggiamento.

Per quanto sia grande il rispetto che si voglia usare, al possesso di loro che prescelsero la vita contemplativa, non è per certo, che questo proposito e questo sentimento si possano spingere tant'oltre

3 da acconsentire, di rimpetto ad una stretta ed urgente necessità dello Stato, debba prevalere quella qualsiasi ragione di possesso, comunque non avvalorata da individuali bisogni, e da qualsiasi ragione di utilità.

possono bensì essere necessari ~~allo Stato~~, ma che tuttavia cesseranno di esserlo " e confidasi, non posso andar molto " appena siano rassicurate le nuove condizioni dello Stato, e sia fatta piena ragione alle giuste sue esigenze.

È sempre a ritenersi che non trattasi d'espellere alcuno, ma sì soltanto, di procedere ad un temporaneo concentramento, ovvero di occupare quello che si ~~rileva~~ manifestamente superfluo, per limitare l'esercizio del possesso ~~alla~~ porzione dell'edifizio che pur basta a tutti i bisogni del Possesso.

– È a ritenersi ancora, che questo limite non si impone già indefinitamente, ma solo per il tempo che durano le urgenti ed imperiose esigenze dello Stato, e sino a che non trovisi modo di provvedersi altrimenti.

Ma potrebbesi ragionevolmente dalle Corporazioni religiose contrastare ~~allo Stato~~, ciò che nel mentre giova, anzi torna indispensabile allo Stato, ~~ad~~ ~~esse~~ loro non nuoce, nè in modo ~~qualsiasi~~ alcuno, può riuscire gravoso?

Nè si dica che, a sfuggire anche l'apparenza d'un'esorbitanza, convenga meglio di appigliarsi piuttosto al mezzo dell'espropriazione forzata, siccome quello che viene dalla legge indicato, e che esclude ogni possibilità di richiamo e di ingiuste supposizioni.

Perchè l'espropriazione forzata, dacchè il Governo non intende per niente di attribuirsi la proprietà di qualsiasi cosa religiosa, ma invece si propone unicamente di occuparne qualcuna, " ove occorra " appena temporaneamente, e sino a quando durino le straordinarie necessità che lo stringono da ogni parte?

E come, altronde, accingersi ai lunghi incumbenti indispensabili per una espropriazione forzata, quando trattasi di sovvenire ad urgentissimi bisogni, e quando, anche il breve indugio può condurre a gravi e funeste conseguenze?

Del resto la pubblica finanza deve sostenere ben altri pesi e soddisfare a ben altre ~~esigenze~~ imperiose necessità, perchè possa ancora assumere la grave spesa per l'acquisto di tutti i locali, che, oggi,

possono bensì essere necessari ~~allo Stato~~, ma che tuttavia cesseranno di esserlo " e confidasi, non posso andar molto " appena siano rassicurate le nuove condizioni dello Stato, e sia fatta piena ragione alle giuste sue esigenze.

Furono queste le precipue considerazioni che condussero la Commissione a convenire unanime = nello estendere la facoltà chiesta dal Governo, sostituendo alla frase del proposto schema di legge " ove lo richiegga il bisogno del militare servizio, la frase più ampia " ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio sì militare che civile

= non solo nell'accordare, ma ben anche

Ora ne resta di rendere conto di altre poche modificazioni. — Lo faremo con brevissime parole, perciocchè niuna di esse tocca alla sostanza del progetto ministeriale, ed i motivi che le consigliano, ne possono aver d'uopo di lunga dimostrazione,

Infatti.

1°. Si aggiunsero le parole: per decreto reale, perchè fosse ben chiarito che, ad esercitare l'acconsentita facoltà di occupazione, non sarebbe mai bastato un solo cenno del ministro, nè la volontà di un suo Subalterno. — La necessità del decreto reale, nel mentre vale a qualche maggiore guarentigia per coloro cui tocca di tollerare l'occupazione, rende anche più immanchevole e più efficace la responsabilità del ministero, allorchè si giovi di questa facoltà, che solo gli si accorda per provvedere ad urgenti esigenze di pubblico servizio

2°. Sopprimevasi poi la parola: temporariamente, perchè parve inopportuna e superflua affatto; — Dacchè viene nella legge formalmente dichiarato che non si procede all'occupazione, se non quando lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, rimane, senz'altra aggiunta,

bastevolmente accertato, che cessando il bisogno del pubblico servizio, abbia immediatamente a cessare l'occupazione, e così abbia questa ad essere appena temporanea.

3°. Aggiungevansi inoltre le parole: alla conservazione degli oggetti d'arte, perchè parve che, fra gli obblighi del Governo, fosse bene d'esprimere chiaramente questo precipuo, di usare ogni sollecitudine, perchè, a causa dell'acconsentita temporanea occupazione non avvenga che vadano guasti o perduti qui monumenti, e quei sublimi esempi d'arte, che trovansi in più d'una casa di corporazione religiosa, e i quali, per nostro interesse, e ad argomento di nostra civiltà, incombe a noi, più che ad ogni altro, di conservare alla pubblica ammirazione, e di trasmettere alla posterità inalterati.

Non è da tacersi finalmente come venisse proposto alla Vostra Commissione di limitare la facoltà del Governo alla sola occupazione delle case di Corporazioni religiose maschili. — Pareva al proponente che non convenisse esporre troppo facilmente a disagi, ed a serie inquietudini le Corporazioni femminili, per le quali i riguardi non sono mai troppi. — In ogni modo „ soggiungevasi „ non potrebbesi mai, onestamente, tollerare, che, ~~ove~~ fosse — la sciata ~~appena~~ una parte del convento alla corporazione religiosa, si assegnasse poi l'altra ad uso di Caserma.

La Vostra Giunta non accolse la proposta di eccettuare le case delle Corporazioni femminili; perciocchè non seppe persuadersi che si avesse ad attribuire tale e tanta prevalenza alla condizione del ~~loro~~ sesso, da acconsentire che soffrisse ~~[illegible]~~ anche danno, ovvero corresse ~~grave~~ pericolo, la pubblica cosa, perchè quelle corporazioni durassero quietamente a possedere quello di cui x potevano essere temporaneamente private senza scapito di sorta alcuna.

+ „ a suo credere „

x per il pubblico interesse

Fu invece unanime la vostra Giunta nel riconoscere che darebbesi ragione a giusti e fondati richiami, qualora avvalendosi di parte del Convento per uso di Caserme, si cercasse di assegnare l'altra parte alla Corporazione femminile. — Non credette tuttavia la Giunta di dover rimuovere la possibilità di questo fatto con una espressa disposizione di legge; perciocchè confida troppo nel senno, e nella prudenza del Governo, per non andar sicura che non si voglia mai fare della stessa casa, una Caserma, ed un Convento di Corporazione femminile. — Ove avvenga al Governo di dover occupare una parte di consimili case, per uso di Caserme, certamente, per provvedere all'abitazione della Corporazione non vorrà mai appigliarsi ad altro mezzo fuor quello del concentramento in altro Convento di corporazione femminile.

E qui finisce il nostro compito; — Piaccia ora, a Voi, accogliendo le nostre proposte, di approvare questo progetto di legge, che per racchiude interesse di ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ poca importanza, e provvede a gravi ed urgentissimi bisogni.

Art. unico

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, sì militare che civile, ~~[illegible]~~

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle Corporazioni medesime, o in parte delle ~~stesse~~ case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini.

N° 69 A

Relazione della Commissione composta
dei Deputati Conti Ricciardi Casarola
Tarrisi Miceli Brignone
Pepoli Carlo, Luzi, Melegari Luigi

Tornata del 24. Giugno 1860

205

Ministero della Guerra

Torino, addì 14. Maggio. 1861

RELAZIONE

al Parlamento

Divisione Tecnica Genio e S.ti Maggi

Sezione Materiale

N.o 1.

Oggetto

Occupazione temporanea di Case appartenenti a Corporazioni religiose

Signori Deputati

Se maravigliosi fatti di valore e di prudenza compiutisi sotto i nostri occhi, e lo stato generale politico d'Europa, onde s'avvalora il concetto che le grandi questioni tuttora pendenti non possano avere uno scioglimento immediato, consentono che si ubbidisca alla ricevuta finanziaria di mettere l'esercito per le paghe sul piede completo di pace, di guisa che, scemato con tale provvedimento un de più gravi dispendii, non sorga ragione di chiamare il paese con nuovi carichi a nuovi sagrificii.

Ove siffatto partito si adotti, nasce il bisogno di raccogliere le truppe in caserme, o tutto almeno in Locali appropriati i quali offrano tutte le condizioni richieste dalle ragioni

igieniche e dalle molteplici esigenze del servizio, poiché in caso diverso se le Truppe non venissero regolarmente accasermate i vigenti Regolamenti non consentirebbero di trattarle sul piede di pace e ottenere il beneficio economico che si intende di raggiungere.

Al tempo stesso considerazioni politiche, di cui non occorre avvertire né l'origine, né l'importanza, consigliano di tener riunito un buon nerbo di truppe lungo la sponda destra del Po nelle Provincie dell'Emilia; ed altre considerazioni militari non meno gravi impongono di tener da per tutto le truppe, quanto è possibile raccolte in Corpi abbastanza ragguardevoli, affinché si conservino severamente disciplinate, e quelle di nuova leva possano progredire rapidamente in ogni parte della loro istruzione. _____

Ora in quasi tutte le provincie del Regno è assoluta penuria di fabbricati acconci a Caserme, e perciò le truppe si dovettero sparpagliare in più Comuni, ove tengono alloggi al tutto disadatti, insalubri, indecenti, sebbene si siano all'uopo occupati anche nelle primarie città

edificii destinati al culto, instituti di educazione, stabilimenti industriali, abitazioni private. Di qui richiami frequenti delle Autorità ecclesiastiche, dei Corpi insegnanti, del commercio e della cittadinanza, e rimostranze non meno frequenti dei Comandanti dé varii Corpi, i quali dimostrano che il tenere le truppe in cosiffatti alloggiamenti ne pone a repentaglio la salute, la disciplina l'istruzione ed ogni più stretta esigenza del servizio.

Unico espediente per riparare a tale deficienza sarebbe l'occupare alcune di quelle case di Corporazioni religiose, di cui è buon numero in ciascuna parte del Regno, e singolarmente nell'Emilia, e in altre delle nuove provincie le quali per la loro posizione ed ampiezza si presentano in tanta penuria le meglio atte all'uopo, ed in cui ora hanno sede per consueto pochi frati e poche monache, che senza notabile disturbo potrebbero ridursi, o in una parte delle case medesime o in altre case de rispettivi loro ordini.

Gli edificii appartenenti a Corporazioni religiose vennero finora

quasi del tutto risparmiati, in ossequio ai diritti di proprietà e d'uso delle Corporazioni medesime, che il Governo del Re professa di rispettare in quelle fra esse che come Corpi morali, sono riconosciute dalla legge Civile. Ma a fronte d'una necessità pubblica così straordinaria e stringente è fuor di dubbio, che detti edifizii si sarebbero potuto occupare in via d'urgenza, come si fece in altri casi di pubblici bisogni, e singolarmente nelle vecchie Provincie quando v'imperversò il morbo asiatico; nè certo una tale disposizione avrebbe dato luogo ad alcun giusto richiamo. ———————

Cuttavolta io ho pensato, che, essendo radunato il Parlamento fosse opportuno di porre una disposizione siffatta sotto la salvaguardia d'un suo voto, e quindi d'accordo co' miei Colleghi e singolarmente con quello che tiene il Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, ed avutane autorizzazione dalla Maestà del Re, vengo, o Signori, a presentarvi un disegno di legge, in virtù del quale vorrebbe esser fatta facoltà al Governo di occupare

temporariamente le Case delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, ove lo richiegga il bisogno del militare servizio, con che sia provveduto alle esigenze del culto, e al concentramento dei membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate o in altre case de' rispettivi loro Ordini.

Tengo per fermo che voi sarete per accogliere favorevolmente questa proposta, intorno alla quale non può essere discordia d'avvisi, dacchè in ultimo concerne il grande scopo della difesa del paese, e che sarete altresì per adottare intorno ad essa l'urgenza dacchè si tratta di provvedere a un bisogno che non consente ritardo.——

Epperciò sottopongo all'approvazione del Parlamento il seguente Progetto di legge pregandolo di volerlo discutere d'urgenza.

Progetto.

Artic.° unico

È fatta facoltà al Governo di occupare temporariamente le Case

delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, ove lo richieggano il bisogno del Militare Servizio, con che sia provveduto alle esigenze del Culto e al concentramento dei membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro Ordini. ———

M. Lanza

N° 69

Progetto di Legge presentato dal
Ministro della Guerra (Fanti)

Occupazione temporanea di Case appartenenti
a Corporazioni religiose.

Tornata del 18 Maggio 1861.

SESSIONE 1861

N° 69-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CONTI, RICCIARDI, CAPRIOLO, TURRISI, MICELI, BRIGNONE, PEPOLI CARLO, LUZI, MELEGARI LUIGI

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 18 *maggio* 1861

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

Tornata del 24 giugno 1861

SIGNORI,

Certamente non versiamo in condizioni normali. Sono le condizioni di una nazione cui incombe il grave còmpito di costituirsi, e, più ancora, il supremo ufficio di *compiersi*. Oltre ciò « non torna di illuderci » non vuol cessare sì presto la viva lotta che ne tocca di sostenere, perchè le *interessate preferenze*, per quello che fu, non turbino le generose aspirazioni verso quello che *deve* essere immanchevolmente.

Sollecito delle singolari esigenze di questa situazione, e nel proposito di provvedere al più urgente ed al più imperioso de' bisogni, parve pertanto al Governo di non muovere domanda inopportuna od esorbitante, facendosi a chiedere che, per il tempo in cui durano le straordinarie circostanze, venisse fatto lecito a lui di avvalersi di alcune case occupate da corporazioni religiose; e ciò, per allogarvi prontamente la milizia stanziale, là dove non avrebbe facile modo di rinvenire, per essa, altro conveniente ricovero.

La vostra Commissione assentiva non solo a questa richiesta, cui, per troppi riguardi, giudicava giusta e lodevole, ma credeva pure stretto dover suo di andare anche più oltre; credeva di dover estendere la chiesta facoltà di temporanea occupazione ad ogni caso di urgente pubblico bisogno.

(69-A) Avvertiva la Commissione che, per la salute e la fortuna del paese, non basta di premunirci ad opporre « quando occorra » efficace resistenza contro la violenza delle armi, ma vuolsi, con eguale sollecitudine, cercare valido riparo contra le insidie di ogni maniera con cui si adopera a trarre partito dalla sempre credula ignoranza, per contrastare a qualsiasi progresso, e tornarci alle vergogne del passato. Consimili guerre non si combattono colle armi, ma coll'istruzione; e per esse, non si provvede colle caserme, ma colle scuole.

Niuno ignora, come in più di una delle nostre provincie, la popolare istruzione andasse negletta non solo, ma fosse anzi tenuta in conto di grave danno e di pubblico pericolo. E non a torto, perciocchè danno e pericolo era davvero tutto ciò che poteva, in qualche modo, porre in grado quelle popolazioni a fare giudizio de'loro governanti e delle opere loro.

Nè v'ha chi ignori, come ora, a questa lamentevole condizione di cose, mal si potrebbe recare pronto ed efficace riparo, se pure, per l'esercizio del pubblico insegnamento, non si usino intanto i vasti edifizi che valsero sin qui a troppo comoda abitazione di ogni maniera di corporazioni religiose.

In più di una provincia non esistono assolutamente altri capaci edifizi fuori di questi; onde non resta che di avvalersi intanto di loro, ovvero di smettere il pensiero di sovvenire prontamente ad urgentissime necessità, e di soddisfare senza indugio al precipuo dovere che incombe ad onesto Governo cui stanno a cuore i diritti e la fortuna dei governati. Certamente la scelta non può essere dubbia.

E come per la pubblica istruzione, così vuole essere per altri pubblici bisogni.

Ora, per esempio, che nei giudizi penali, la somma guarentigia dei pubblici dibattimenti e dei giurati bassi, necessarianiente e prontamente, ad estendere ad ogni parte dello Stato, è manifesto che non potrebbesi tollerare l'ostacolo che venisse per avventura dalla mancanza di un adatto locale, qualora lo si possa superare, occupando in tutto od in parte l'edificio di un convento, temporaneamente, sino a che non abbiasi potuto provvedere in altro modo, e senza trascurare intanto, di assegnare ai *conventuali*, altro conveniente alloggiamento.

Per quanto sia grande il rispetto che si voglia usare al possesso di loro che prescelsero la vita contemplativa, non è per certo, che questo proposito e questo sentimento si possano spingere tant'oltre da acconsentire che, dirimpetto ad una stretta ed urgente necessità dello Stato, debba prevalere quella qualsiasi ragione di possesso, comunque non avvalorata da individuali bisogni, e da qualsiasi ragione di utilità.

È sempre a ritenersi che non trattasi d'espellere alcuno, ma si soltanto di procedere ad un temporaneo *concentramento*, ovvero di occupare quello che si rivela manifestamente superfluo, per limitare l'esercizio del possesso alla

porzione dell'edifizio che pur basti a tutti i bisogni del possessore. (69-A)

È a ritenersi ancora che questo limite non si impone già indefinitamente, ma solo per il tempo che durano le urgenti ed imperiose esigenze dello Stato, e sino a che non trovisi modo di provvedervi altrimenti.

Ma potrebbesi ragionevolmente dalle corporazioni religiose contrastare ciò che nel mentre giova, anzi torna indispensabile allo Stato, loro non nuoce, nè in modo alcuno, può riuscire gravoso?

Nè si dica che, a sfuggire anche l'apparenza di un'esorbitanza, convenga meglio di appigliarsi piuttosto al mezzo dell'espropriazione forzata, siccome quello che viene dalle leggi indicato, e che esclude ogni possibilità di richiamo e d'ingiuste supposizioni.

Perchè l'espropriazione forzata, dacchè il Governo non intende per niente d'attribuirsi la proprietà di qualsiasi casa religiosa, ma invece si propone unicamente di occuparne qualcuna « ove occorra » appena temporaneamente, e sino a quando durino le straordinarie necessità che lo stringono da ogni parte?

E come, altronde, accingersi ai *lunghi* incumbenti indispensabili per un'espropriazione forzata, quando trattasi di sovvenire ad urgentissimi bisogni, e quando anche il breve indugio può condurre a gravi e funeste conseguenze?

Del resto la pubblica finanza deve sostenere ben altri pesi, e soddisfare ben altre imperiose necessità perchè possa ancora assumere la grave spesa per l'acquisto di tutti i local che oggi possono bensì essere necessari, ma che tuttavia cesseranno di esserlo « e confidasi non possa andar molto » appena siano rassicurate le nuove condizioni dello Stato, e sia fatta piena ragione alle giuste sue esigenze.

Furono queste le precipue considerazioni che condussero la Commissione a convenire unanime non solo nell'accordare, ma ben anche nell'estendere la facoltà chiesta dal Governo; sostituendo alla frase del proposto schema di legge *ove lo richiegga il bisogno del militare servizio*, la frase più ampia *ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio si militare, che civile.*

Ora ne resta di rendere conto di altre poche modificazioni. Lo faremo con brevissime parole, perciocchè niuna di esse tocca al progetto ministeriale, ed i motivi che le consigliano, non possono aver d'uopo di lunga dimostrazione.

1° Si aggiunsero le parole *per decreto reale*, perchè parve fosse ben chiarito che, ad esercitare l'acconsentita facoltà di *occupazione*, non sarebbe mai bastato un solo cenno del ministro, nè la volontà di un suo subalterno. — La necessità del decreto reale nel mentre vale a qualche maggiore guarentigia per coloro cui tocca di tollerare l'*occupazione*, rende anche più immanchevole e più efficace la risponsabilità del Ministero allorchè si giovi di questa facoltà che solo gli si ac-

(69-A) corda per provvedere ad urgenti esigenze di pubblico servizio.

2° Sopprimevasi poi la parola *temporariamente*, perchè parve inopportuna e superflua affatto; Dacchè viene nella legge formalmente dichiarato che non si procede all'occupazione, se non quando *lo richiegga il bisogno del pubblico servizio*; rimane, senz'altra aggiunta, bastevolmente accertato che, cessando il *bisogno del pubblico servizio*, abbia immediatamente a cessare l'*occupazione*, e così abbia questa ad essere appena *temporanea*.

3° Aggiungevansi inoltre le parole: *alla conservazione degli oggetti d'arte*, perchè parve che fra gli obblighi del Governo, fosse bene di esprimere chiaramente questo precipuo, di usare ogni sollecitudine, perchè, a causa dell'acconsentita temporanea occupazione, non avvenga che vadano guasti o perduti que' monumenti e quei sublimi esempi di arte, che trovansi in più di una casa di corporazione religiosa, e i quali, per nostro interesse, e ad argomento di nostra civiltà, incombe a noi, più che ad ogni altro, di conservare alla pubblica ammirazione, e di trasmettere alla posterità inalterati.

Non è da tacersi finalmente come venisse proposto alla vostra Commissione di limitare la facoltà del Governo alla sola occupazione delle case di corporazioni religiose *maschili*. Pareva al proponente che non convenisse esporre troppo facilmente a disagi ed a serie inquietudini le corporazioni femminili, per le quali, a suo credere, i riguardi non sono mai troppi. In ogni modo, soggiungevasi, non potrebbesi mai onestamente tollerare, che, ove fosse lasciata una parte del convento alla corporazione religiosa, si assegnasse poi l'altra ad uso di caserma.

La vostra Giunta non accolse la proposta di eccettuare le case delle corporazioni *femminili*; perciocchè non seppe persuadersi che si avesse ad attribuire tale e tanta prevalenza alla condizione del sesso, da acconsentire che soffrisse anche danno, ovvero corresse pericolo la pubblica cosa, perchè quelle corporazioni durassero quietamente a possedere quello di cui, per il pubblico interesse, potevano essere temporaneamente private senza scapito di sorta alcuna.

Fu invece unanime la vostra Giunta nel riconoscere che darebbesi ragione a giusti e fondati richiami, qualora avvalendosi di parte del convento per uso di caserma, si cercasse di assegnare l'altra parte alla corporazione femminile.

Non credette tuttavia la Giunta di dover rimuovere la possibilità di questo fatto con un'espressa disposizione di legge; perciocchè confida troppo nel senno, e nella prudenza del Governo, per non andar sicura che non si voglia mai fare della stessa casa una caserma, ed un convento di corporazione *femminile*. Ove avvenga al Governo di dover occupare una parte di consimili case, per uso di caserma, certamente, per provvedere all'abitazione della corporazione, non vorrà mai

appligliarsi ad altro mezzo fuor quello del *concentramento* in altro convento di corporazione femminile. (69-A)

E qui finisce il nostro compito; piaccia ora, a voi, accogliendo le nostre proposte, di approvare questo progetto di legge, che pur racchiude interesse di non poca importanza, e provvede a gravi ed urgentissimi bisogni.

CAPRIOLO, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di occupare temporariamente le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, ove lo richiegga il bisogno del militare servizio, con che sia provveduto alle esigenze del culto e al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate o in altre case dei rispettivi loro ordini.

E quando cessi detta

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, si militare che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate o in altre case dei rispettivi loro ordini.

Approvato nella Tornata del 3. Luglio 1861.

Pisanelli

N. 93.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per la facoltà al Governo di occupare temporariamente le case delle Corporazioni religiose pei bisogni del servizio dello Stato, presentato dal Ministro della Guerra (DELLA ROVERE) *nella tornata del 28 novembre 1861, adottato dalla Camera Elettiva il 3 luglio ultimo scorso (stampati N. 69 e 69 A).*

SIGNORI SENATORI,

Con alcune varianti dal Ministero assentite, la Camera Elettiva, nella sua seduta del 3 luglio scorso, accordava favorevole il suo voto al Progetto di legge che in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, il mio predecessore ebbe a presentare nella tornata del 18 del mese di maggio passato, tendente ad autorizzare il Governo ad occupare temporariamente le case delle Corporazioni religiose per i bisogni del servizio militare e civile.

Il sottoscritto ha l'onore di presentarlo ora alle deliberazioni del Senato; e riferendosi a quanto il suo predecessore ebbe ad esporre all'altro ramo del Parlamento nella primitiva relazione alle discussioni che ebbero luogo

nel medesimo, le quali misero in chiara luce le ragioni di opportunità e di alta convenienza che militano in favore del Progetto e lo scopo che si ha in mira, nutre fiducia che le SS. VV., tenendo ragione delle attuali nostre condizioni e delle ineluttabili necessità che ne emergono non avranno difficoltà di accordare la loro approvazione a questo schema di legge che riveste inoltre carattere d' urgenza, poichè altrimenti l' Amministrazione Militare non si troverebbe in grado di provvedere al ricovero delle truppe stante il considerevole aumento che i vari corpi dell' Esercito sono per ricevere dalle imminenti leve.

PROGETTO DI LEGGE

assunto alla Camera nella tornata del 29 novembre 1861.

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per Decreto Reale, le case delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio sì militare che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini.

Il Presidente della Camera
U. RATTAZZI.

Sessione Parlamentare 1861.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 10 dicembre 1861

OGGETTO

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose per servizio dello Stato.

Art. 1. È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto reale le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del Regno, quando ed ove a ciò lo richieggia il bisogno del pubblico servizio sì militare che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.

Art. 2. La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa, non dureranno oltre il termine di tre anni.

Art. 3. Durante l'occupazione saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazione relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali

a titolo di pegno o di altro simile

Addì 11 dicembre 1861.

Il V.e Presidente del Senato.

Scialoja

716

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Articolo Unico

È fatta facoltà al Governo di occupare temporaneamente le Case delle Corporazioni religiose in ciascuna provincia del Regno, ove lo richiegga il bisogno del militare servizio, con che sia provveduto alle esigenze del culto e al concentramento dei membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, o in altre case de' rispettivi loro Ordini.

Vittorio Emanuele

M. Fanti